



COMUNE DI CREMA

C.F. 91035680197 – P.I. 00111540191

Piazza Duomo, 25 - 26013 (CR)

AREA 4 – SERVIZI TECNICI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE

CONFERENZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO “LAGO GERUNDO” (APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 365 DEL 12.12.2005 E CONVENZIONATO IN DATA 27.12.2005) - IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 24.09.2018

Premesso che:

- la Giunta Comunale con atto n. 64 del 19/02/2018 ha deliberato "Avvio del procedimento della proposta di variante al Piano Attuativo denominato “Lago Gerundo”, in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”;
- con la stessa delibera la Giunta Comunale ha individuato:
 - ◆ quali soggetti competenti in materia ambientale che saranno invitati a partecipare alla conferenza di verifica:
 - ARPA;
 - ASL;
 - Consorzio di Gestione del Parco regionale del Serio;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
 - Servizi Comunali
 - ◆ quali Enti territorialmente interessati che saranno invitati a partecipare alla conferenza di verifica:
 - la Regione Lombardia;
 - la Provincia di Cremona;
 - i Comuni confinanti:
 - Izano;
 - Offanengo;
 - Campagnola Cremasca;
 - Cremosano;
 - Pianengo;
 - Ricengo;
 - Trescore Cremasco;
 - Bagnolo Cremasco;
 - Capergnanica;
 - Madignano;
 - Ripalta Cremasca
 - Chieve
 - ◆ quali Settori del pubblico interessati all'iter decisionale:

- le associazioni ed organizzazioni sociali, culturali, economiche, nelle rappresentanze di categoria e gli ulteriori portatori di interessi diffusi sul territorio che possano contribuire al processo di partecipazione integrata.

- in data 08.08.2018 è stato messo a disposizione presso l'ufficio Segreteria e il Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Crema e pubblicato sul sito web del Comune (www.comune.crema.cr.it) e sul sito web regionale SIVAS il rapporto ambientale preliminare.

Alla presente Conferenza risultano presenti:

ELENCO GENERALE	PRESENTI
REGIONE LOMBARDIA	Assente
REGIONE LOMBARDIA-DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Assente
REGIONE LOMBARDIA-DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA	Assente
REGIONE LOMBARDIA-UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE VAL PADANA SEDE DI CREMONA	Assente
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO PER LA LOMBARDIA	Assente
SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI	Assente
PROVINCIA DI CREMONA	Assente
PROVINCIA DI CREMONA - SETTORE AMBIENTE	Trasmesso parere VIC in data 12.09.2018 Trasmesso parere VAS in data 21.09.2018
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO - ATO	Assente
ATS VAL PADANA - DISTRETTO DI CREMA	Trasmesso parere in data 25.09.2018
ARPA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CREMONA	Trasmesso parere in data 20.08.2018
PARCO REGIONALE DEL FIUME SERIO	Trasmesso parere in data 05.09.2018
SINDACO DEL COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI CREMOSANO	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI CAPERGNANICA	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI CHIEVE	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI MADIGNANO	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI IZANO	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI OFFANENGO	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI PIANENGO	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI RICENGO	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI RIPALTA CREMASCA	Assente
SINDACO DEL COMUNE DI TRESORE CREMASCO	Assente

Sono presenti per il COMUNE DI CREMA

ARCH. PAOLO MARGUTTI – AUTORITA' PROCEDENTE

ARCH. FRANCESCO FERRARI E L'ARCH. IVAN ARPINI COME ESPERTI A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

ING. PAOLO VAILATI

ASSESSORE CINZIA FONTANA

Sono inoltre presenti:

ARCH. ILARIA DE SIMONI – ESTENSORE RAPPORTO PRELIMINARE E STUDIO DI INCIDENZA.

ARCH. GIUSEPPINA DE SIMONI – COLLABORATRICE DELL'ESTENSORE RAPPORTO PRELIMINARE E STUDIO DI INCIDENZA.

LANFRANCHI GIANMARIA – GERUNDO CENTER S.R.L. PROPONENTE DEL PROGETTO

ASCHEDAMINI CLAUDIO – ASVICOM CREMONA

SIG. ALBERGONI FRANCESCO (CONFCOMMERCIO)

La conferenza ha inizio alle ore 11:30.

L'autorità procedente illustra le tematiche dell'incontro inerenti la Conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS) della proposta di variante al Piano Attuativo denominato "Lago Gerundo", in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).

Si prende atto delle note pervenute, dell'ARPA, dal Parco del Serio, e della Provincia.

• ARPA Lombardia in data 20.08.2018 prot. gen.n. 36880, ha trasmesso delle osservazioni sul Rapporto ambientale preliminare, del quale si evidenzia sinteticamente quanto segue:

"...Valutazione degli effetti sull'ambiente

Visti i contenuti della variante e le valutazioni sviluppate nel Rapporto preliminare, considerato lo stato di avanzamento realizzativo del comparto di progetto, si ritiene che la variante non appaia tale da poter comportare effetti significativi sull'ambiente meritevoli di ulteriori approfondimenti in un processo di VAS.

....considerazioni puntuali in merito alle valutazioni sviluppate nel Rapporto preliminare

Interazione tra aree direzionali e aree residenziali

...il Rapporto preliminare precisa che "nel caso risultasse necessario prevedere adeguate fasce filtro, tra direzionale e funzione residenziale, queste andranno progettate a verde con specifiche essenze autoctone, che abbiano funzione di separazione visiva e inserimento paesaggistico". Al riguardo si evidenzia che le previste 'fasce filtro', affinché possano concretamente svolgere un contributo alla mitigazione degli eventuali impatti negativi che potrebbero derivare dal comparto di progetto, dovrebbero essere opportunamente progettate e realizzate (es. profondità adeguate, sesti d'impianto caratterizzati da una buona densità di alberi e arbusti...). Si invita inoltre ad estendere il proposito di impiegare specie vegetali (alberi, arbusti, erbacee) autoctone ed ecologicamente idonee al sito 8 alla realizzazione di tutte le opere a verde previste dal PA.

Artificializzazione del suolo ed effetti sul sottosuolo e sulla falda

...si invita a verificare le modalità di gestione e smaltimento delle acque meteoriche previste dal PA rispetto alle disposizioni in materia di invarianza idraulica e idrologica introdotte dalla L.r. 4/2016 'Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua' e regolamentate dal r.r. 7/2017 'Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica [...]'. Si ricorda,

infatti, che i principi di invarianza idraulica e idrologica introdotti dalla Legge regionale "si applicano agli interventi edilizi definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.p.r. 380/2001 e a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione".

Considerato che dalla disamina del Rapporto preliminare pare evincersi il proposito di raccogliere, con rete dedicata, le acque meteoriche per un loro successivo convogliamento alla pubblica fognatura (previa disoleazione per le acque dilavanti il parcheggio esterno), si invita a valutare un recapito diverso dalla pubblica fognatura per le acque meteoriche, a tal fine rammentando che lo stesso r.r. 7/2017 stabilisce che lo smaltimento delle stesse debba avvenire secondo il seguente ordine decrescente di priorità: riutilizzo, infiltrazione nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, scarico in corpo idrico superficiale, scarico in fognatura.

Si invita altresì a valutare l'adozione di sistemi di recupero e riutilizzo e di gestione sostenibile delle acque meteoriche, a tal fine rimandando alla disamina dell'All. L 'Indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano' del citato regolamento regionale."

Interferenza con linea elettrica 132 kV

Considerato che nel rapporto ambientale si richiama il precedente parere di ARPA rilasciato alla società Effedue s.r.l. ex proprietaria dell'immobile. ARPA precisa che

"...la normativa vigente in materia di campi elettromagnetici si è significativamente rinnovata, in particolar modo con l'emanazione del d.M. 29.05.2008 'Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti'. In relazione alle linee elettriche il d.M. definisce una Distanza di prima approssimazione (Dpa), definita come "distanza, in pianta sul livello del suolo, della proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo dista dalla proiezione del centro linea più di Dpa si trovi all'esterno delle fasce di rispetto"¹¹, e una 'fascia di rispetto', definita quale spazio tridimensionale "circostante un elettrodotto, che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'"obiettivo di qualità' [3 µT]", all'interno del quale, come stabilito dalla L. 36/2001 'Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici', è precluso l'insediamento di edifici a uso residenziale, scolastico, sanitario, o adibiti a funzioni che comportino la presenza di persone per più di quattro ore giornaliere. Il d.M., inoltre, definisce le modalità procedurali da seguire nel caso di realizzazione di nuovi insediamenti in prossimità a linee elettriche, che, in sintesi, prevedono:

- l'acquisizione della Dpa della linea elettrica dal Proprietario/Gestore della stessa;
- la verifica dell'eventuale sussistenza di interferenze tra la Dpa e gli edifici di progetto;
- in caso di interferenza degli edifici di progetto con la Dpa, la facoltà di richiedere al Proprietario/Gestore della linea elettrica il calcolo esatto della 'fascia di rispetto', al fine di consentire una corretta valutazione della compatibilità del progetto con il vincolo ad essa associato.

Con riferimento al caso specifico, inoltre, si evidenzia che:

- alla scrivente Agenzia non è noto se, dal 2005 a oggi, siano intervenute modifiche alla linea elettrica;
- dalla disamina del Rapporto preliminare non è emerso dove il PA si proponga di collocare la maggiore Slp e la maggiore volumetria richieste, e, pertanto, non è dato sapersi se il PA comporti un ampliamento del fabbricato esistente in direzione della linea elettrica.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno che il Comune dia corso a quanto previsto dal d.M. 29.05.2008 in relazione alla previsione di nuovi insediamenti in prossimità a linee elettriche esistenti."

• Il Parco Regionale del Fiume Serio, in data 05/09/2018 con PEC n. 39096, ha trasmesso una nota in relazione alla collegata procedura di VIC, esprimendo quanto segue:

"Tenuto conto della considerevole distanza dalla Zona Speciale di Conservazione della Palata Menasciutto (pari a circa 5 km) con la presente si esprime parere favorevole alla possibilità di escludere

il piano dalla valutazione di incidenza prevedendo comunque di utilizzare specie arbustive e arboree autoctone nelle aree verdi che saranno previste nel progetto". Si prende atto di quanto espresso."

• La Provincia di Cremona, in data 12.09.2018 con PEC n. 40425, ha trasmesso delle considerazioni in merito alla compatibilità della variante con la Rete Natura 2000, il PTCP e il PTR, nei quali non ha riscontrato delle particolari criticità in quanto già valutate in fase di approvazione del PGT, ha evidenziato quanto segue:

... "RITENUTO pertanto che la Valutazione di Incidenza della variante al PGT effettuata dalla Provincia, durante al procedura di VAS, prima dell'adozione del PGT e pertanto anteriormente alla valutazione di compatibilità al PTCP, deve tenere conto degli indirizzi forniti dalla Rete ecologica regionale oltre che delle previsioni relative alla Rete ecologica provinciale;

PRESO ATTO del parere espresso dal Parco Regionale del Fiume Serio in qualità di Ente Gestore del Sito Rete Natura 2000 sopra indicato:

- nota prot. n. 62.065 del 05/09/2018 secondo cui " Visto il rapporto ambientale preliminare pervenuto al Parco in data 09/08/2018 con prot. n. 2437 relativamente a quanto in oggetto;

Considerato che nell'ambito del rapporto è presente idonea sezione nella quale si richiede che, viste le varianti individuate, non sia necessario produrre apposita valutazione di incidenza.

Tenuto conto della considerevole distanza dalla Zona Speciale di Conservazione della Palata Menasciutto (pari a circa 5 km) con la presente si esprime parere favorevole alla possibilità di escludere il piano dalla valutazione di incidenza prevedendo comunque di utilizzare specie arbustive e arboree autoctone nelle aree verdi che saranno previste nel progetto. "

La Provincia, in base alle considerazioni sopra riportate, ha trasmesso in data 21.09.2018 il decreto rispetto alla collegata procedura VIC con riportato quanto segue:

"di esprimere ai sensi dell'art. 5 del DPR 08/08/1997, n. 357, valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità del Sito Rete Natura 2000, riguardo alla Variante al PGT del Comune di Crema, purché si preveda di utilizzare specie arbustive e arboree autoctone nelle aree verdi che saranno previste nel progetto."

Mentre in merito al Rapporto ambientale ha trasmesso le seguenti considerazioni:

..." La portata e l'utilizzo delle informazioni riguardanti i criteri di sostenibilità mediante i quali opera il PTCP approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 113 del 23/12/2013 sono stati considerati nel Rapporto Preliminare di VAS ma, a tale riguardo, si chiede di tenere in debita considerazione quanto segue:

- PTCP 2013: Per la successiva fase di VAS, nel Rapporto Ambientale, dovranno essere effettuate le valutazioni rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale secondo le disposizioni contenute nella variante approvata con delibera di Consiglio provinciale n. 113 del 23/12/2013.

- Rete Natura 2000: In materia di salvaguardia dei Siti di Rete Natura 20001 si ricorda che gli scriventi uffici a seguito dell'acquisizione dei pareri dei rispettivi Enti Gestori dei Siti Natura 2000 hanno formulato il decreto di Valutazione di Incidenza n° 620 del 12/09/2018 che il Comune dovrà di recepire nel Parere motivato di VAS, anteriormente all'adozione del piano.

Componente geologica: In merito alla componente geologica parte integrante del PGT si coglie l'occasione per ricordare che:

- La documentazione a supporto del procedimento di variante dovrà contenere l' Autocertificazione ("Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la certificazione della conformità dello studio geologico/idraulico") rilasciata da un Geologo, attestante la congruenza delle trasformazioni urbanistiche che eventualmente verranno previste dalla variante in oggetto con le risultanze del vigente Studio Geologico del vigente PGT ed alle classi di fattibilità geologica da questo assegnate alle aree oggetto di trasformazione. A riguardo si osserva come detta dichiarazione debba ora essere redatta utilizzando l'Allegato 6 alla d.g.r. n° X/6738 del 19 giugno 2017 (in sostituzione dell'ex Allegato 15 alla d.g.r. n° IX/2616/2011) in cui non solo viene attestata la congruenza delle trasformazioni urbanistiche con le classi di fattibilità geologica assegnate dallo Studio Geologico, ma viene anche attestata la congruità tra



i contenuti della variante ed i contenuti (classificazioni e norme) derivanti dal PGRA, dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti.- Rischio sismico: a seguito della riclassificazione sismica del territorio lombardo entrata in vigore il 10 aprile 2016 (rif. d.g.r. n. X/2129 dell'11 luglio 2014), l'intero territorio provinciale cremonese risulta classificato in Zona sismica 3 (anziché in Zona 4). A seguito di tale riclassificazione la normativa vigente richiede lo svolgimento di un'analisi sismica di 2° livello per le zone PSL Z4 interferenti con l'urbanizzato ed urbanizzabile, per la determinazione dei valori di Fa.

- Rischio alluvionale e di allagamento: con d.g.r n. X/6738 del 19 giugno 2017 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 25, Serie Ordinaria, del 21 giugno 2017) la Giunta regionale ha approvato le "Disposizioni concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza" che contengono:

- la normativa definitiva da applicare alle aree allagabili individuate dal PGRA;*
- indicazioni relative alla verifica e eventuale aggiornamento dei Piani di Governo del Territorio (PGT);*
- le indicazioni relative alla verifica ed eventuale aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunali (PEC).*

Le disposizioni contenute nella delibera sopra citata aggiornano e integrano:

- quelle approvate con d.g.r. n. 2616 del 2011, relative alla componente geologica, idrogeologica e sismica dei PGT;*
- quelle approvate con d.g.r. n. 4732 del 2007, relative alla Pianificazione di emergenza degli Enti locali.*

Le disposizioni regionali qui richiamate dettano indirizzi e limitazioni d'uso del suolo, e comportano la necessità, per i Comuni interessati dalle aree allagabili indicate dal PGRA (ed il Comune di Sospiro ne è interessato in varia misura) di procedere obbligatoriamente ad una verifica di coerenza tra i contenuti del proprio strumento urbanistico (PGT) ed il PGRA e, ove necessario, di procedere con l'adeguamento del PGT. Risulta inoltre necessario procedere con una verifica di coerenza tra il Piano di Emergenza Comunale (PEC) vigente e il PGRA e, ove necessario, procedere con l'aggiornamento del PEC stesso. Si evidenzia come gli aggiornamenti del PGT e del PEC devono essere coordinati e comunque non in contrasto tra loro. Si fa presente, sulla base di quanto previsto dalla d.g.r n. X/6738, che tutte le varianti urbanistiche adottate dopo la data di pubblicazione sul BURL delle disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA), devono essere corredate da un'asseverazione di congruità delle varianti stesse (rif. Allegato 6 alla d.g.r n. X/6738, già precedentemente richiamato) con la componente geologica del PGT e con le nuove limitazioni derivanti dal PGRA, dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti (rif. par. 3.5.4 della sopra richiamata delibera).

- Invarianza idraulica ed idrologica: nella documentazione di variante si dovranno tenere in considerazione i principi di invarianza idraulica ed idrologica ed a quanto disposto dal "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell'art. 58bis della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio)", pubblicato sul BURL Supplemento n. 48 - Lunedì 27 novembre 2017 (rif. Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7). Si fa presente che, al fine di garantire l'invarianza idraulica ed idrologica, il R.R. stabilisce per gli ambiti di trasformazione previsti dai PGT (ed analogamente anche per i piani attuativi previsti nel Piano delle Regole) che la portata massima ammissibile scaricata nei recettori da dette superfici non sia superiore a 10 l/sec per ettaro di superficie scolante dell'intervento (rif. art. 7 comma 5 ed art. 8 del R.R.); viene poi ulteriormente precisato che la portata scaricata deve comunque avere valori compatibili con la capacità idraulica del recettore stesso. Si evidenzia, a riguardo, anche la necessità della redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico (rif. art. 14 del R.r. n. 7) entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale stesso.

Si precisa infine che il presente contributo si limita alla valutazione del rapporto preliminare e non sostituisce o anticipa la verifica di compatibilità al PTCP ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R. 12/05; inoltre si comunica che la presente lettera supplisce alla presenza del Settore scrivente in sede della conferenza da voi fissata presso la sede dell'Ufficio Pianificazione Territoriale del Comune di Crema in data 24/09/2018".

- L'arch. Ilaria De Simoni e l'arch. Giuseppina De Simoni illustrano brevemente il Rapporto Preliminare e lo Studio di Incidenza facendo riferimento alle osservazioni pervenute.

- Il sig. Aschedamini Claudio per Asvicom CR chiede chiarimenti in merito alle funzioni previste dal progetto, in particolare chiede conferma che non sono previste medie strutture di vendita.

Viene confermato che non sono previste medie strutture di vendita.

Nella fase attuativa saranno recepite le considerazioni puntuali in relazione alle acque (secondo i principi dell'invarianza idraulica), impatto acustico e l'acquisizione del parere del gestore della linea elettrica.

La Conferenza si chiude alle ore 12:00

In data 25.09.2018 con PEC n. 42267, l'ATS Val Padana ha espresso il parere di competenza in merito alla variante al Piano Attuativo in variante al PGT in oggetto, ritenendo che possa essere escluso dal procedimento di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Alla luce delle considerazioni esposte nel Rapporto Preliminare, dai pareri espressi dagli Enti e da quanto emerso in sede di conferenza, si propone di non sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica il Piano Attuativo in variante allo strumento urbanistico in oggetto, in quanto i potenziali effetti negativi identificati non risultano significativi.

Crema, il 25.09.2018

L'AUTORITÀ PROCEDENTE
IL DIRETTORE DELL'AREA 4 - SERVIZI TECNICI
(ARCH. PAOLO MARGUTTI)

